



AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Determinazione del

n. del

OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Visto Capo Dipartimento:

Registrazione contabile

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

In visione dal

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Coordinamento distrettuale - Decisione in merito a contestazione di addebito al dott. P.A. ai sensi dell'art. 30 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale.

IL COORDINATORE DISTRETTUALE

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Visto il regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/03/2011;
Visto l'atto di delega prot. n. 112872 del 13/12/2013;

Visto l'art. 30 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, che regola il procedimento di contestazione e valutazione delle violazioni convenzionali;

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il medico citato nel presente provvedimento è individuato mediante iniziali ed è compiutamente identificato agli atti della Struttura;

Premesso che con nota in data 16/04/2014 è stata attivata la procedura di violazione convenzionale nei confronti del dott. P.A., Medico di Medicina Generale del Distretto di Ovada, a seguito della segnalazione ricevuta dal Comando Militare Esercito "Liguria", relativa alla reiterata omissione da parte del suddetto medico della trasmissione telematica dei certificati di malattia, obbligo previsto dall'art. 55-septies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Preso atto che in seguito a tale contestazione, il Medico ha fornito le proprie controdeduzioni con nota in data 23/04/2014, giustificando l'inadempimento in base a motivi di salute e, conseguentemente, di aver presentato richiesta di pensionamento per invalidità all'ENPAM;

Preso atto che l'art. 30 ACN dispone che, sentita l'UCAD competente, le sanzioni comminabili dall'ASL siano quelle del richiamo verbale e del richiamo con diffida e che i casi di maggior gravità siano deferiti al Collegio Arbitrale Regionale;

Visto il parere formulato ai sensi dell'art. 30 ACN dall'UCAD del Distretto di Ovada nella seduta del 24/09/2014, il cui verbale è conservato agli atti, nel senso di procedere nel sanzionare con richiamo con diffida la condotta del dott. P.A.;

Considerato che:

- ai sensi della circolare P.C.M. n. 1/2011/DFP/DDI, la mancata trasmissione telematica dei certificati di malattia è scusabile solo per malfunzionamenti dei sistemi informatici;
- l'informatizzazione del medico di medicina generale risulta un requisito fondamentale per l'accesso ed il mantenimento dell'attività convenzionale, come previsto all'art. 13 bis ACN;

- non risulta a tutt'oggi accolta la richiesta di pensionamento per invalidità avanzata dal medico summenzionato;
- il medico può assolvere agli obblighi in materia di informatizzazione avvalendosi di un collaboratore di studio;

DETERMINA

1. di irrogare al dott. P.A. la sanzione del richiamo con diffida a conformare la propria attività convenzionale agli obblighi di trasmissione telematica dei certificati di malattia, nonché in generale agli obblighi di informatizzazione di cui alla normativa vigente;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ordine dei Medici della Provincia di Alessandria, ai sensi dell'art. 30 comma 18 ACN, per le valutazioni di cui all'art. 8 comma 3 D.Lgs. 502/1992;
4. di dare atto che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

Determinazione del Direttore

n. _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE

Copia
in pubblicazione